

TI_GERICHTE 52.2001.471 vom 6. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.471

FR: TI_GERICHTE 52.2001.471 du 6 février 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.471 del 6 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996, DLACIAP). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP). Circa la legittimazione della ricorrente il Tribunale considera quanto segue. 1.2. Secondo l'art. 4 cpv. 2 DLACIAP, salvo disposizioni contrarie del concordato, la procedura di ricorso è retta dalla PAmM. In assenza di regolamentazione da parte del CIAP, la legittimazione a ricorrere è retta pertanto dall'art. 43 PAmM. Hanno quindi qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmM). La nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di protezione giusta gli art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmM basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1.; 1998 n. 13 consid. 2.2. e relativo rinvio a RDAT I-1993 n. 22 consid. 1.2.; inoltre RDAT I-1999 n. 11 consid. 2b). Lo scopo della gara in esame consiste nell'aggiudicazione di una commessa pubblica. Può pertanto prevalersi di un interesse legittimo a contestare la relativa decisione del committente solamente il concorrente che dimostra di avere la possibilità di conseguire tale aggiudicazione. Questi deve pertanto, in primo luogo, adempiere alle condizioni di partecipazione alla gara e, in particolare, avere inoltrato un'offerta completa. In caso contrario il concorrente dev'essere escluso dalla gara e non può, di conseguenza, vantare un interesse legittimo a contestare l'aggiudicazione a favore d'altri (Denis Esseiva, BR 4/2000, pag. 132, nota alla sentenza S54, con rinvio alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo 15 dicembre 1999, pubbl. in BEZ 2000, pag. 25 segg., n. 8; inoltre Hubert Stöckli, BR 4/2001, pag. 162, nota alla sentenza S57; nello stesso senso, la decisione 26 marzo 2001 della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici, pubbl. solo parzialmente in GAAC n. 65.79). Ferme queste premesse, alla _____ dev'essere

senz'altro riconosciuta la legittimazione a ricorrere nella misura in cui il suo gravame è volto a far rientrare in gioco la sua offerta ai fini dell'aggiudicazione, che è invece stata esclusa dal committente. La legittimazione a censurare l'aggiudicazione a favore della _____ e, inoltre, la regolarità delle offerte delle altre ditte concorrenti dipende invece dall'esito della prima contestazione.

1.3. Con la precisazione che precede, il ricorso è ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 4 cpv. 2 DLACIAP; 18 cpv. 1 PAmM).

2. Il CIAP regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 CIAP). Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera (art. 1 cpv. 2 CIAP). I suoi obiettivi sono, in particolare (art. 1 cpv. 2 CIAP): promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti (lett. a), garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (lett. b); assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione (lett. c), consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett. d). In quest'ottica l'art. 11 CIAP pone i seguenti principi generali di aggiudicazione: non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti (lett. a), concorrenza efficace (lett. b), divieto di negoziare le offerte presentate (lett. c); rispetto delle norme di ricsa (lett. d), osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro (lett. e), parità di trattamento tra uomo e donna (lett. f), trattamento confidenziale delle informazioni (lett. g). La promulgazione delle disposizioni d'esecuzione del CIAP spetta ai Cantoni (art. 3 CIAP; inoltre art. 13 dello stesso). Nel nostro Cantone le direttive d'esecuzione (DirCIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996.

3. L'insorgente contesta in primo luogo il motivo della sua esclusione dal concorso, consistente nel fatto di non aver dimostrato di rispettare il contratto collettivo di lavoro del ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino.

3.1. L'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro costituisce un principio (generale) d'aggiudicazione (art. 11 lett. e CIAP). Il committente può quindi senz'altro escludere dalla gara un offerente che non rispetta tale principio (§ 23 cpv. 1 lett. d DirCIAP). In concreto il capitolato d'appalto richiedeva a questo scopo, alla voce "Disposizioni finali" (pag. 8 seg.), di specificare presso quale associazione padronale, commissione paritetica o sindacato la ditta concorrente avesse firmato il contratto collettivo di lavoro (CCL). Nella propria offerta la _____ ha informato di essere assoggettata al contratto nazionale mantello (CNM). In sede di esame delle offerte, con lettera 11 ottobre 2001 l'ufficio lavori sussidiati e appalti ha indi richiesto alla società in esame una dichiarazione della commissione paritetica competente attestante il rispetto del contratto collettivo di lavoro del ramo del granito e delle pietre naturali. Dopo un primo rifiuto, con scritto del 30 ottobre successivo la _____ ha insinuato una dichiarazione della commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile, del giorno precedente, attestante che la ditta rispettava le disposizioni del CNM e del CCL del ramo dell'edilizia e del genio civile: donde la decisione governativa, impugnata, di escludere l'offerta della _____, in quanto non aveva dimostrato di rispettare il CCL del ramo del granito e delle pietre naturali.

3.2. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta richiedeva di indicare presso quale associazione padronale, commissione paritetica o sindacato la ditta concernente avesse firmato il CCL, con ciò sottendendo che doveva trattarsi del CCL concernente lo specifico settore dei lavori messi a concorso, ossia - in concreto - del granito e delle pietre naturali. Dal momento che la partecipazione all'aggiudicazione di una

commessa pubblica non può essere subordinata all'adesione ad un CCL (STA inedita 30 luglio 2001 in re _____; Lang, *Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen*, ZBl 2000, pag. 225 segg., I 3 b cc, pag. 235 segg., con rinvio, in particolare a DTF 124 I 107), il committente avrebbe pertanto dovuto stabilire, già a livello di capitolato, le prove che i concorrenti non firmatari del menzionato CCL avrebbero dovuto produrre per dimostrare di ossequiare le condizioni di lavoro dallo stesso prescritte (STA cit.). La testé rilevata carenza del capitolato d'appalto e modulo d'offerta non dispensava tuttavia il committente dall'obbligo, prevalente, di attuare il principio del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro sancito all'art. 11 lett. e CIAP e di estromettere, di conseguenza, le offerte dei concorrenti che non ossequiavano tale principio (§ 23 cpv. 1 lett. d Dir CIAP). L'ufficio lavori sussidiati e appalti ha pertanto sollecitato alla _____ la presentazione di una dichiarazione della commissione paritetica competente attestante il rispetto del contratto collettivo di lavoro del ramo del granito e delle pietre naturali. La società non ha dato seguito a questa richiesta; ha tuttavia trasmesso all'autorità una dichiarazione della commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile attestante che la ditta rispettava le disposizioni del CNM e del CCL di quel ramo. Ora è indubbio che la ricorrente non ha insinuato la dichiarazione sollecitatagli dall'ufficio lavori sussidiati e appalti; essa non sostiene nemmeno, del resto, di averla richiesta presso la competente istanza e che quest'ultima si sia rifiutata, per un qualsiasi motivo (non importa quale), di rilasciarla. In tale ipotesi, del resto, la ricorrente avrebbe comunque sia potuto dimostrare autonomamente di ossequiare le prescrizioni del CCL del granito e delle pietre naturali, sottoponendo all'autorità i documenti attestanti le condizioni di lavoro che essa riserva alle sue maestranze (contratti di lavoro ecc.), allo scopo di permettere a quest'ultima di verificare - direttamente o attraverso la consultazione della competente commissione paritetica - la loro rispondenza con quelle del detto CCL. La dichiarazione di rispetto del CCL dell'edilizia e del genio civile, rilasciata dalla competente commissione paritetica di quel settore, non può invece, di tutta evidenza, supplire a queste omissioni.

3.3. La decisione del Consiglio di Stato di escludere dalla gara l'offerta trasmessa dalla _____ appare pertanto legittima. Quest'ultima concorrente non ha difatti provato di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro previste dal CCL del granito e delle pietre naturali valevole per il Canton Ticino. Invano la ricorrente eccepisce la mancanza delle condizioni affinché possa essere pronunciato il conferimento del carattere obbligatorio generale al surriferito CCL: in sede di aggiudicazione di una commessa pubblica il committente può difatti, legittimamente, pretendere il rispetto di un determinato CCL anche in assenza di una tale pronuncia (DTF 124 I 107, consid. 2e). Questa esigenza non discrimina, inoltre, l'insorgente - in quanto offerente locale - rispetto agli altri offerenti: cadono quindi completamente nel vuoto anche le asserite disattenzioni degli art. 3 e 5 LMI (cfr. oltre alla citata DTF124 I 107, consid. 2f, M. Cassina, *La legge federale sul mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla giurisprudenza del Tribunale federale*, pubbl. in RDAT I-2000, pag. 99 segg., 107 seg.). Se poi, come si desume dall'opposizione formulata alla domanda intesa a conferire il carattere obbligatorio generale al CCL in esame (doc. E annesso al ricorso), la ricorrente ritiene che quest'ultimo disattenda, su taluni punti, il diritto federale per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti di lavoro, essa potrà eccepire tale violazione nell'ambito della produzione all'autorità dei documenti che le vengono da questa richiesti: documenti che, com'è stato spiegato sopra, essa dovrà tuttavia irrinunciabilmente insinuare allo scopo di dimostrare il rispetto disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e

delle condizioni di lavoro. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esclusione dell'offerta della ricorrente non viola il diritto (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). L'estromissione dalla gara della _____ comporta inoltre l'irricevibilità del suo gravame, in quanto volto a contestare l'aggiudicazione a favore della _____ e, parimenti, la regolarità delle offerte inoltrate dalle altre ditte concorrenti (cfr. consid. 1.2. che precede). L'asserita lesione del diritto di essere sentito, che avrebbe dovuto essere esercitato a questo scopo, segue la stessa sorte. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve dunque essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa. 5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale dev'essere altresì tenuta a rifondere delle adeguate ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 11, 13, 15, 16, 17 CIAP, 4 DLACIAP, § 21, 23, 24 DirCIAP, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.